

Statuto CNA Toscana Centro – approvato Assemblea 13 Maggio 2021

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale Toscana Centro, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Prato, di seguito denominata CNA Territoriale Toscana Centro.
2. Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE TOSCANA CENTRO, altrimenti denominata CNA Toscana Centro. La titolarità esclusiva della denominazione CNA, del logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.
3. La CNA Toscana Centro si configura quale associazione di categoria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo del 4.12.1997 n° 460.

Art. 2 - Scopi e compiti della CNA Toscana Centro

1. La CNA Territoriale Toscana Centro concorre a costituire il Sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio Toscana Centro definito al successivo articolo 5 o in zone limitrofe, ove si presentino esigenze organizzative d'intesa con le Associazioni Territoriali confinanti. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola, e quelle di mestiere e raggruppamenti di interesse di cui si dota in accordo con le articolazioni definite dai livelli di Associazioni Nazionali e Regionali di settore.
2. La CNA Territoriale Toscana Centro favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con gli artt. 2 e 4 dello Statuto Nazionale della CNA.
3. Gli scopi della CNA Territoriale Toscana Centro sono:
 - a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali operanti a livello territoriale;
 - b) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro, nonché la stipula di accordi sindacali a livello territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale.
4. In diretta attuazione di tali scopi istituzionali, la CNA Toscana Centro svolge le seguenti attività:
 - a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, promuove iniziative tese ad affermare politiche in favore delle imprese nonché processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita ed alla competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del

lavoro autonomo, dei professionisti e dei pensionati nell'ambito del sistema produttivo territoriale;

- b) promuove l'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- c) promuove, organizza e/o fornisce servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- d) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani attivi e pensionati e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA Toscana Centro si avvale del suo Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (E.P.A.S.A - I.T.A.C.O), la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561, il quale esplica le attività di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 152;
- e) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento manageriale e professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, nonché dei pensionati avvalendosi anche delle strutture nazionali o regionali del Sistema CNA e/o delle strutture e società territoriali a questo scopo promosse, o costituite, o partecipate dalla CNA Toscana Centro, e della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di istruzione professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
- f) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- g) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività, a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati interni e internazionali e a ricercare nuove opportunità commerciali per gli associati;
- h) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- i) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
- j) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- k) definisce ed attua sul territorio di competenza politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- l) definisce direttamente e in piena autonomia decisionale, o in rapporto con la CNA Regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente;
- m) assicura il funzionamento dei Mestieri, dei Raggruppamenti di interesse costituiti sul territorio, delle Aree e della CNA Pensionati;
- n) esercita ogni altra funzione e mandato che siano conferiti da norme di legge, da disposizioni regolamentari interne ovvero da deliberazioni dei propri organi dirigenti.

- o) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

Art. 3 - La CNA Territoriale Toscana Centro

1. La CNA Territoriale Toscana Centro si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del Sistema CNA, di cui è parte costituente, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
2. La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.
3. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Associazioni Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni CNA, a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e CNA Professioni, compongono il sistema confederale. Dello stesso fanno parte gli Enti Confederali come EPASA-ITACO Cittadini e Imprese e Fondazione ECIPA, nonché le strutture possedute o partecipate, gli enti e le società di propria emanazione quali CAF CNA S.r.l., CNA Gruppo Servizi Nazionale S.r.l. a socio unico, CNA Immobiliare S.r.l., CNA Impresa Sensibile ONLUS, progetto CNA World, ciascuno mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica.
4. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
5. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
6. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
7. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
8. La Direzione Territoriale, previa comunicazione alla Direzione Nazionale ai sensi dall'articolo 3 comma 7 dello Statuto della CNA Nazionale, può deliberare in ordine a rapporti di partenariato e di aggregazione con associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono alternativamente forme di adesione come sotto indicate. Eventuali rapporti di affiliazione debbono essere autorizzati dalla Presidenza Nazionale.

- a) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b) l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente.
9. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.
 10. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, CNA Toscana Centro e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
 11. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

Art. 4 - Obiettivi del Sistema CNA

1. Il Sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e delle imprenditrici e imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.
3. Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il Sistema CNA si impegna a promuovere, nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella propria vita associativa, le pari opportunità; sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione ed un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.
6. Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati all'eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione in favore degli associati attraverso:
 - a. la rappresentanza degli interessi;

- b. la promozione economica delle imprese;
 - c. a predisposizione e l'erogazione di servizi.
8. Il Sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del Sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
 9. Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica gestite direttamente dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
 10. Il Sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea forme di collaborazione finalizzate al perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Il sistema CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. Il sistema CNA a livello territoriale si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a) Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni;
 - c) CNA Pensionati;
 - d) Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
3. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono completamente, come disciplinato dall'articolo 8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
 - a) Statuto Nazionale di CNA,
 - b) Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale di CNA,
 - c) Codice Etico della CNA,
 - d) Regolamento uso del Marchio CNA,
 - e) Regolamento attività di CNA Audit,
 - f) CNA Social Media Policy
4. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

A) La CNA Territoriale

1. La CNA Territoriale Toscana Centro è l'unità di primo livello del sistema CNA operante nel territorio delle ex province di Pistoia e Prato e nei comuni confinanti nei quali svolge la propria attività in base ad accordi con le altre associazioni territoriali contraenti degli stessi.
2. La CNA Territoriale Toscana Centro è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo territorio. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento

- funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Territoriale medesima si articola.
3. Nella CNA Territoriale Toscana Centro si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
 4. La CNA Territoriale Toscana Centro opera per l'organizzazione dei Mestieri, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico territoriale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.
 5. La CNA Territoriale garantisce la partecipazione elettiva dei Mestieri, delle Aree Territoriali, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio, all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore all'Assemblea stessa e in conseguenza ai successivi livelli confederali del sistema CNA. I Mestieri concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo (1/3) dei componenti della stessa.
 6. La CNA Territoriale Toscana Centro:
 - a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nel rispettivo territorio;
 - b. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai relativi Mestieri, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
 - d. stipula, con il concorso dei Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
 - e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale Toscana Centro può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
 - f. attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
 - g. definisce le politiche finanziarie territoriali nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - h. stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
 - i. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
 - j. detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 7. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con i territori di competenza.
 8. La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle

imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.

9. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
10. La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

B) La CNA Regionale

La CNA Toscana Centro concorre a costituire, con le altre CNA associazioni territoriali toscane, la CNA Toscana, istanza di secondo grado rispetto alle CNA territoriali, che assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche economiche, sociali e sindacali di livello regionale. Per tutto quanto qui non compreso si rimanda allo Statuto di CNA Nazionale e a quello di CNA Toscana.

C) La CNA Nazionale

1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.
2. La CNA Nazionale:
 - a. rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
 - b. rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
 - c. opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
 - d. agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
 - e. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - f. stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
 - g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
 - h. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
 - i. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
 - j. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
 - k. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi
3. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle Unioni CNA, stabilendo le articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.
4. La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

- a. Il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.
- b. Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite.
- c. Bilancio Sociale.
- d. Report annuale sui risultati ottenuti per le imprese.
- e. Comunicazioni informative di sistema.
- f. Comunicazioni sulle azioni della rappresentanza.

In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione. In caso di tesseramento/adesione diverso da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati.

Inoltre CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

- a. Assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing.
- b. Servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento.
- c. Modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita), nonché stampati e manualistiche varie.
- d. Materiale afferente alla comunicazione di sistema.
- e. Provvede a predisporre campagne sui vari tipi di media ed al tempo stesso fornisce l'accesso per la gestione dei clienti / soci all'interno del software che gestisce il del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

Un patrimonio INFORMATIVO che è segreto, sostanziale, e individuato come “Materiale di Sistema”.

Art. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

6. A) I Mestieri e le loro Unioni

1. La CNA Nazionale ha individuato i Mestieri riconosciuti dal sistema che sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. Le CNA territoriali potranno decidere quali Mestieri attivare tra quelli individuati a livello nazionale e potranno anche attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale.
3. La CNA Toscana Centro individuerà i Mestieri e le Unioni, intese come aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo, in relazione a criteri definiti nel proprio Regolamento attuativo dello Statuto Territoriale.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel Regolamento attuativo dello Statuto Territoriale.

5. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale del livello confederale territoriale, e/o Regionale e Nazionale.
6. Ciascun Mestiere Territoriale concorre a costituire gli organi dell'Unione di appartenenza ai vari livelli.
7. La CNA nel livello territoriale elegge o indica con le modalità previste dal Regolamento Attuativo il Presidente del Mestiere e, fra i Presidenti dei mestieri afferenti quella Unione, anche in relazione alla consistenza associativa dei mestieri che ne fanno parte, può eleggere il Presidente coordinatore di Unione.
8. Sono organi del Mestiere a livello Territoriale: il Consiglio, che si riunisce in seduta elettiva, il Comitato esecutivo se costituito, e il Presidente.
9. Il Presidente di Mestiere ed il Presidente coordinatore di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque per non più di 9 (nove) anni.
10. Il Presidente di Mestiere, in virtù dei requisiti definiti nel regolamento art.10.2 lett. K), può far parte come membro di diritto dell'Assemblea Territoriale Toscana Centro.
11. I Mestieri svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Territoriale Toscana Centro.
12. Il Presidente Territoriale della CNA Toscana Centro delega di norma, al Presidente di Mestiere di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito del Mestiere, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA ed in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
 - b) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza del Mestiere e stipulare i relativi accordi di 2° livello;
 - c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte all'erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi organi territoriali;
 - d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali competenti.
 - e) l'organizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo associativo attribuiti annualmente all'articolazione di Mestiere da parte della Direzione Territoriale
13. Il Presidente della CNA Toscana Centro, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Territoriale, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere.
14. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto si fa riferimento rimanda a quanto disposto nello Statuto nazionale art. 6 lettera A) comma 13.
15. I Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Territoriale il quale opera su mandato dei relativi organi territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
16. I Mestieri sono dotati di organi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali di mestiere degli associati presenti all'interno del Mestiere a livello territoriale.

17. I Mestieri concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico Territoriale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti i Mestieri.
18. Il Regolamento attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto dallo statuto stesso in relazione al funzionamento dei Mestieri e delle Unioni quali loro strumenti di coordinamento funzionale e organizzativo.

6.B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE TERRITORIALI

1. La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA sono individuati dalla Direzione della CNA Territoriale, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione, con le modalità indicate nel Regolamento attuativo dello Statuto Territoriale.
3. Sono organi del Raggruppamento di interesse a livello Territoriale: il Consiglio, che si riunisce in seduta elettiva, il Comitato esecutivo se costituito, e il Presidente.
4. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale.
5. Si applica al Presidente del Raggruppamento di interesse quanto previsto dalla lettera A) del presente articolo commi 13, 15, 17, 19 per il Presidente di Mestiere.
6. La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

6. C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 lettera C) dello Statuto della CNA Nazionale.
4. Su proposta di una Unione Cna, la Direzione Nazionale può deliberare di costituire tra gli associati Cna aderenti ad un mestiere costituente l'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente all'autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, risponde ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professioni", integrata dalla indicazione della professione esercitata.
5. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 d.Lgs 206/2007 aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
6. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
7. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

8. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui all'art. 19 dello Statuto Nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
9. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "Cna Professioni" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
10. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a. il Consiglio,
 - b. la Presidenza
 - c. il Presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

11. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
12. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
13. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
14. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
15. Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
16. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
17. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
18. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo le previsioni del presente statuto.

19. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente alla CNA Territoriale nei modi e forme previste dal presente Statuto. l'Assemblea Territoriale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
20. L'eventuale modello organizzativo di CNA Professioni sull'articolazione territoriale sul territorio sarà definito, nel rispetto dello Statuto Nazionale, dalla Direzione Territoriale.

6.D) CNA PENSIONATI

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e potrà dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA, ed allo Statuto di CNA Pensionati nazionale.
3. CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
4. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea Territoriale e della Direzione della CNA Territoriale.
5. La CNA Pensionati concorre a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Toscana Centro, al fine di concordare le risorse umane e organizzative, e ad impegnare le risorse delle quote territoriali che saranno destinate alle attività concernenti Cna Pensionati.

6.E) ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLA CNA TOSCANA CENTRO

6.E.1) Le Aree

1. L'articolazione territoriale della CNA Toscana Centro è costituita dalle "Aree".
2. Le Aree sono deliberate dalla Direzione Territoriale che svolge su queste un'attività di indirizzo e di controllo prevalentemente finalizzata alla coerenza con le politiche territoriali.
3. Le Aree sono composte da uno o più uffici territoriali a livello comunale o intercomunale che assumono il nome di "CNA-Area di/della/del" e sono individuate nel Regolamento attuativo.
4. Nell'Area si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.
5. In diretta attuazione degli scopi istituzionali della CNA Toscana Centro l'Area rappresenta lo strumento di integrazione del sistema territoriale e nei confronti dell'associato e svolge le seguenti attività:
 - a) promuove l'aggregazione associativa;
 - b) opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese;
 - c) opera per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA;
 - d) sviluppa, su mandato del Presidente Territoriale, attività di rappresentanza esterna prevalentemente in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero;

- e) sovrintende alla presenza sul territorio delle varie forme di intervento del Sistema CNA, nonché ad una efficace azione di coordinamento e verifica dei servizi tecnici e sindacali a disposizione degli associati;
- f) concorre a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico Territoriale.
- g) promuove ed organizza iniziative volte ad analizzare l'andamento economico a livello locale.
- h) organizza le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo associativo attribuiti annualmente alle Aree Territoriali da parte della Direzione Territoriale.

6.E.2) Organi dell'Area

Sono organi dell'Area

- a) l'Assemblea
- b) la Presidenza
- c) il Presidente

6.E.2.a) - L'Assemblea dell'Area: durata, composizione, poteri e compiti

1. L'Assemblea dell'Area è composta da tutti i soci e dai pensionati della CNA Toscana Centro che hanno la sede dell'impresa, o nel caso di pensionati, la residenza, sul territorio di competenza dell'Area.
2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta quadriennale elettiva.
3. Le Assemblee delle Aree sia nella forma ordinaria che quadriennale elettiva sono sempre da considerarsi Assemblee generali dei soci iscritti.
4. In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci della Associazione.
5. In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente i soci, nonché i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA e i pensionati regolarmente iscritti alla CNA Toscana Centro al momento della Assemblea medesima.
6. L'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.
7. L'Assemblea dell'Area, sia nella forma ordinaria che quadriennale elettiva, è convocata di norma dalla Presidenza dell'Area, in forma scritta con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento della stessa.
8. L'Assemblea dell'Area può essere convocata dalla Presidenza della CNA Toscana Centro.
9. La convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Presidenza della CNA Toscana Centro.
10. Il Presidente della CNA Toscana Centro o un suo delegato è invitato permanente alle riunioni dell'Assemblea dell'Area.
11. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) esaminare lo stato dell'Organizzazione a livello di area territoriale;
 - b) esaminare l'andamento associativo;
 - c) verificare l'andamento dei singoli settori di attività nonché lo stato di integrazione del Sistema CNA sul territorio;
 - d) proporre orientamenti all'Associazione Territoriale;
 - e) esaminare i piani di attività del Sistema CNA nell'Area.

12. Le Aree Territoriali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA Toscana Centro il quale opera su mandato dei relativi organi Territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Aree, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

6. E.2.b) - La Presidenza dell'Area

1. La Presidenza promuove e realizza l'attività di competenza dell'Area.
2. La Presidenza è convocata dal Presidente dell'Area, in sua assenza dal Vice Presidente.
3. La convocazione della Presidenza dell'Area ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Presidenza Territoriale della CNA Toscana Centro.
4. Il Presidente Territoriale della CNA Toscana Centro, o un suo delegato, è invitato permanente alle riunioni della Presidenza dell'Area.
5. La Presidenza dell'Area deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fa richiesta almeno il 40% dei componenti.
6. La sintesi dei lavori della Presidenza dell'Area viene inviata alla Presidenza Territoriale della CNA Toscana Centro.
7. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza dell'Area è coadiuvata dall'Esperto di Territorio.

6. E.2.c) - Il Presidente dell'Area

1. Il Presidente dell'Area è responsabile, nell'ambito di propria competenza, del perseguimento dei fini e degli scopi, del coordinamento e dell'integrazione delle varie aree di intervento del Sistema CNA.
2. Il Presidente dell'Area, su delega del Presidente Territoriale della CNA Toscana Centro, ha funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali e verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi territoriali.
3. Il Presidente dell'Area resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque per non più di 9 (nove) anni.
4. Le norme in materia di incompatibilità e di cumulo delle cariche previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento, si applicano anche al Presidente dell'Area.
5. Le Aree non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Territoriale il quale opera su mandato dei relativi organi territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Aree, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 7 - Adesione al Sistema CNA

1. Possono aderire alla CNA Toscana Centro, e quindi al Sistema CNA, le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i

- coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
 - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico della CNA Regionale Toscana e della Confederazione Nazionale;
 - c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo le modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA e dall'Assemblea Territoriale Toscana Centro, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni.
 3. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
 - a) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.P.A.S.A. - ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
 - b) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione e del Sistema CNA.
 4. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
 5. I diritti degli associati CNA:
 - a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
 - b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
 - c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
 - d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
 - e) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati

alla presidenza Territoriale, o di Mestiere, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.

- f) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
6. Possono altresì aderire alla CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo ma non hanno i diritti di cui al terzo comma del presente articolo, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo.
7. L'Assemblea Territoriale stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo restando il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8 - Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA e cessazione del rapporto associativo

1. Per far parte del sistema CNA, la CNA Territoriale Toscana Centro, assume con il presente statuto l'obbligo di garantire quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto Nazionale ed in particolare si impegna:
- a) al perseguimento ed al rispetto di scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto della CNA Nazionale, in particolare per quanto attiene gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
 - b) affinché gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - c) a garantire modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
 - d) a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
 - e) a darsi organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
 - f) a darsi ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
 - g) all'adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
 - h) alla messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;

- i) affinché il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
 - j) affinché la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
 - k) a rispettare il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
 - l) al riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
 - m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - n) a rispettare l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
 - o) a concorrere alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e si impegna ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
 - p) a rispettare l'obbligo di prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
 - q) a rispettare l'obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica
2. La CNA Toscana Centro, assume altresì con il presente Statuto l'obbligo di garantire che il proprio statuto contenga tutte le altre previsioni che lo Statuto Nazionale e lo Statuto Regionale afferma come obbligatorie.
 3. Il rapporto associativo può cessare:
 - a) per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta che deve pervenire a mezzo lettera raccomandata, PEC o fax entro il 30 settembre per decorrere dal primo di gennaio dell'anno successivo;
 - b) per cessazione dell'attività, per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro tre mesi dall'evento;
 - c) per espulsione o decadenza.
 4. Le modalità attuative dei casi previsti al precedente punto c) saranno definite nel regolamento della CNA Territoriale Toscana Centro.
 5. In nessun caso gli associati hanno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

TITOLO IV

Gli organi della CNA Toscana Centro

Art. 9 - Composizione degli organi

1. Gli organi Territoriali della CNA Toscana Centro sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Toscana Centro, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA Toscana Centro.

2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. È fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 19 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 20 (Collegio dei Garanti).
4. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
5. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 10 - Gli organi

1. Gli organi della CNA di Territoriale Toscana Centro sono
 - a) l'Assemblea,
 - b) la Direzione,
 - c) la Presidenza,
 - d) il Presidente,
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) il Collegio dei Garanti.
2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti e regolamenti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:
 - a) non è ammesso il principio di cooptazione;
 - b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
 - c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
 - d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;
 - e) nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una (1) volta l'anno.
2. L'Assemblea è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti alla CNA Territoriale Toscana Centro, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.
3. Essa è composta da membri di diritto e da membri eletti.
4. I membri di diritto sono:
 - a) i Presidenti in carica delle Aree della CNA Toscana Centro;

- b) i Presidenti di Mestiere, secondo i criteri definiti nel regolamento attuativo;
 - c) i Presidenti in carica degli Enti o Società di emanazione o collegati, il Presidente di CNA Pensionati, i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse, i componenti dei Consigli Camerali di competenza, i Presidenti o Vicepresidenti dei consorzi di produzione o di servizio associati alla CNA, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
 - d) i componenti la Presidenza Territoriale
5. I membri eletti:
- a) sono imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Toscana Centro, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA Toscana Centro, eletti ogni quattro anni, sulla base delle rispettive consistenze associative, dalle assemblee delle Aree e dei Mestieri e di CNA Pensionati e Raggruppamenti di interesse;
 - b) il numero dei componenti eletti è pari al doppio dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 4. La metà di tali membri è eletta dalle assemblee delle Aree Territoriali, l'altra dalle assemblee dei Mestieri.
6. I membri di diritto sono automaticamente sostituiti nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione o nomina di questi ultimi.
7. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Direttore Generale Territoriale, il Presidente Onorario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti.
8. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto.
9. Fermo restando quanto sopra, le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto l'approvazione e/o le modifiche dello Statuto, nonché le delibere dell'Assemblea quadriennale aventi ad oggetto l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti Territoriali sono validamente assunte soltanto se l'Assemblea è costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi e se le delibere medesime sono approvate con una maggioranza di almeno i due terzi (2/3) dei componenti presenti ed aventi diritto al voto.

Art. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

1. L'Assemblea Territoriale è il massimo organo deliberativo della CNA Toscana Centro.
2. L'Assemblea ha il compito di:
 - a) stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Toscana Centro, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - b) esaminare l'andamento della CNA Territoriale Toscana Centro e delle strutture collegate;
 - c) approvare annualmente il bilancio consuntivo della CNA Territoriale Toscana Centro proposto dalla Direzione;
 - d) stabilire su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;

- e) approvare e modificare lo Statuto con le modalità previste dal comma 9 art.11 del presente statuto. Lo Statuto o sue eventuali modifiche sono comunque soggette all'approvazione della Direzione Nazionale della CNA.
 - f) approvare anche in seduta ordinaria con le modalità di cui alla lettera e) del presente articolo, eventuali fusioni o aggregazioni con altre associazioni territoriali;
 - g) deliberare su proposta della Direzione Territoriale le quote associative;
 - h) deliberare su proposta della Direzione Territoriale in merito alla cooptazione sostituzione al proprio interno di eventuali componenti dimissionari e/o decaduti in base al Regolamento Territoriale;
 - i) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
3. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo 1/3 dei suoi componenti.
 4. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide se assunte con le modalità previste dai commi 8 e 9 art. 11 del presente Statuto.
 5. L'Assemblea viene altresì convocata in sede elettiva ogni quattro anni per:
 - a) deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
 - b) eleggere al proprio interno il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;
 - c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.
 6. In caso di necessità, qualora il Presidente sia dimissionario prima della scadenza del mandato, o venga a mancare per qualsiasi motivo oltre un terzo (1/3) dei componenti l'Assemblea Territoriale o degli altri organi, la Presidenza può convocare l'Assemblea ai rispettivi livelli in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente e/o dei componenti degli altri organi risultanti incompleti.
 7. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 - La Direzione Territoriale: durata, composizione, poteri e compiti

1. La Direzione Territoriale rimane in carica per la durata di 4 (quattro) anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Toscana Centro, i professionisti iscritti alla CNA, le pensionate e i pensionati iscritti a CNA Pensionati Toscana Centro, nonché tra i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA Toscana Centro.
2. Sono membri di diritto della Direzione:
 - a) i componenti la Presidenza Territoriale;
 - b) i Presidenti in carica delle Aree della CNA Toscana Centro;
 - c) i Presidenti dei principali Mestieri Territoriali significativi per quantità o qualità come individuati dal regolamento attuativo;
 - d) il Presidente in carica di CNA Pensionati ed i Presidenti dei raggruppamenti di interesse costituiti qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

- e) Il massimo rappresentante della CNA Toscana Centro nelle CCIAA di riferimento;
 - f) Possono far parte della Direzione ulteriori membri con le modalità stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto.
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Direzione ha il compito di:
- a) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA stabilite dall'Assemblea;
 - b) deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale proposto dalla Presidenza Territoriale;
 - c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - e) esercitare il controllo sulle attività e sui risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA Toscana Centro, garantendo all'interno dei consigli di amministrazione o dei comitati di gestione degli stessi la presenza del Presidente CNA Toscana Centro e/o di componenti indicati sulla base delle proposte della Presidenza. I rappresentanti della CNA in seno agli organi delle società controllate e/o degli Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA Toscana Centro sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo politico definiti dagli Organi della CNA.
 - f) nominare e/o revocare su proposta della Presidenza Territoriale il Direttore Generale;
 - g) nominare e/o revocare su proposta del Direttore Generale, il Vice Direttore
 - h) esercitare direttamente il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema CNA Territoriale Toscana Centro;
 - i) deliberare sulle domande di partenariato e aggregazione, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari, nonché l'eventuale cessazione del loro rapporto associativo a norma del presente statuto e del regolamento;
 - j) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente Statuto o del Codice Etico, nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi del sistema CNA Territoriale Toscana Centro per chiederne l'annullamento;
 - k) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante i Mestieri, i Raggruppamenti di interesse, CNA Professioni e le Aree della CNA Toscana Centro, nonché le altre organizzazioni del sistema CNA aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
 - l) deliberare in merito all'acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'assemblea;

- m) deliberare, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA Toscana Centro;
- n) deliberare, su proposta del Direttore Generale, lo stato giuridico ed economico, nonché l'inquadramento contrattuale del personale dipendente della CNA Territoriale Toscana Centro;
- o) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- p) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- q) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- r) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- s) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- t) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della CNA Toscana Centro;
- u) approvare il Regolamento attuativo dello Statuto della CNA Toscana Centro;
- v) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
- w) la Direzione ha competenza su ogni e qualsiasi questione che attenga alle modifiche dei soggetti componenti il sistema, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali. In caso di modifica del numero dei mestieri o del loro nome, o dei raggruppamenti di interesse, ovvero nel numero o denominazione dei soggetti costituenti, alla prima riunione dell'assemblea annuale CNA, viene modificata la relativa norma transitoria;
- x) proporre, su indicazione della Presidenza Territoriale le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione delle tariffe per servizi e prestazioni;
- y) verificare la coerenza delle attività poste in essere dalle Aree, dai Mestieri e dai Raggruppamenti di interesse con le strategie e gli orientamenti dell'Associazione Territoriale.
- z) Relativamente alle società controllate dalla CNA e svolgenti servizi e attività strumentali in favore dell'associazione o rivolti alla generalità degli associati, spetta alla Direzione il compito di stabilire i criteri cui gli organi di tali società dovranno attenersi nella remunerazione delle cariche e, in caso di approvazione di bilanci consolidati, le indicazioni di budget. I criteri così formulati saranno tradotti dalla Presidenza in specifici atti di indirizzo rivolti agli organi delle società controllate i quali sono tenuti ad adeguarvisi, nei limiti e nel rispetto della loro autonomia organizzativa e decisionale e delle previsioni inderogabili di legge al riguardo;
- aa) La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
- bb) Approvare annualmente il Piano di Sviluppo Associativo contenente gli obiettivi qualitativi e quantitativi sulle nuove adesioni attribuiti alle articolazioni di Mestiere, Aree Territoriali, Raggruppamenti di Interesse e Società di Sistema

5. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti j) m) n) o) q) r).
6. In casi eccezionali di grave inefficienza o di incoerenza, e su proposta della Presidenza Territoriale, la Direzione può dichiarare la decadenza degli organi elettivi territoriali, dei Mestieri, dei Raggruppamenti di interesse, CNA Professioni, nominando un Commissario, che assume temporaneamente le funzioni assegnate dal presente Statuto ai relativi organismi, con lo scopo di ripristinare nei tempi più rapidi possibile un nuovo organismo per la ricostituzione del principio di efficienza e di coerenza interna al Sistema.
7. La Direzione può invitare alle proprie riunioni anche soggetti non imprenditori. Partecipano alla Direzione senza diritto di voto il Direttore Generale Territoriale, ed il Presidente Onorario.
8. La Direzione Territoriale sottopone il presente Statuto alla valutazione della Direzione della CNA Nazionale per quanto previsto dall'art. 5 comma 11 dello Statuto Nazionale.

Art. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni, e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.
2. La Presidenza:
 - a) propone alla Direzione territoriale di CNA Toscana Centro, la nomina e/o la revoca del Direttore Generale;
 - b) promuove l'attività politica della CNA Toscana Centro;
 - c) adotta e propone alla Direzione, tramite il Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Toscana Centro;
 - d) ha funzioni di rapporti politici/istituzionali verso tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali anche a supporto delle proprie sedi;
 - e) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
 - f) convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
 - g) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
 - h) indica alla Direzione Territoriale gli atti di indirizzo politico delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA Toscana Centro e le indicazioni nominative dei relativi componenti così come stabilito all'articolo 13 comma 4 lett. e) del presente Statuto;
 - i) tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione ed Assemblea Territoriale.
 - j) predispone, su proposta del Direttore Generale Territoriale, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

Art. 15 - Il Presidente Territoriale

1. Il Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Toscana Centro.
2. Il Presidente, ed i Vice Presidenti, restano in carica per la durata di quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
3. Il Presidente della CNA Toscana Centro
 - a) ha la rappresentanza politica della CNA Toscana Centro;

- b) ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Toscana Centro;
 - c) rappresenta la sintesi del “sistema CNA Toscana Centro”, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
 - d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA Toscana Centro di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
 - f) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti dei Mestieri e dei Raggruppamenti di interesse, dei Presidenti delle Aree, del Presidente CNA Pensionati della CNA Toscana Centro;
 - g) propone alla Presidenza le indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla CNA Toscana Centro;
 - h) in caso di mancata nomina dei membri dei Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, convoca l'Assemblea territoriale ed elegge i membri degli organi.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui designato o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.
5. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, deve essere convocata entro tre mesi l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 16 - Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che, per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente del livello confederale e che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa. Il Presidente Onorario partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Il Regolamento Attuativo determina la durata della Presidenza Onoraria.

Art. 17 - Il Direttore Generale Territoriale

1. Il Direttore Generale Territoriale è nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
2. Il Direttore Generale:
 - a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Territoriale Toscana Centro e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi territoriali;
 - c) propone alla Presidenza CNA Toscana Centro il Piano Strategico poliennale.
 - d) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Toscana Centro e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - e) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;

- f) può nominare un Vice Direttore ed è coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore generale. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Direttore generale, il Vice Direttore ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;
 - g) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Toscana Centro e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai quadri;
 - h) propone alla Direzione Territoriale la costituzione o la risoluzione del rapporto di lavoro, nonché lo stato giuridico ed economico e l'inquadramento contrattuale di tutto il personale dipendente.
 - i) è responsabile e gestisce direttamente il rapporto di lavoro del personale dipendente, ivi compreso quello assegnato ai Mestieri, alle Aree ed ai Raggruppamenti. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva, non derogabile né delegabile.
 - j) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Toscana Centro; ha facoltà di partecipare alle riunioni degli organi delle società controllate da CNA Toscana Centro.
3. Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Direttore Generale.
 4. Il regolamento attuativo dello Statuto, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Direttore Generale.
 5. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore

Art. 18 Vicedirettore

Il Direttore Generale può nominare e/o revocare un Vice Direttore. La nomina e/o revoca del Vice Direttore dovrà comunque essere validata dalla Presidenza e approvata dalla Direzione Territoriale. Al Vice Direttore potranno essere assegnate deleghe particolari.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per la durata di quattro anni, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti appartenenti all'Albo ufficiale dei Revisori dei conti ed esterni al Sistema CNA. Viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva, che ne stabilisce il compenso.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale Toscana Centro.
3. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.
4. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
5. Qualora la situazione economica e finanziaria dei livelli confederali, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, i relativi statuti possono prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al

relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 20 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al Sistema CNA ed è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea Territoriale e rimane in carica per la durata di quattro anni.
3. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.
4. Non possono essere eletti nel Collegio dei Garanti persone che rivestono cariche nell'ambito del Sistema CNA.
5. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di Collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Toscana Centro, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto o Regolamento Territoriale CNA Toscana Centro, del Codice Etico Territoriale CNA Toscana Centro. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Toscana Centro.
6. Esso dichiara altresì, quale Collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni su istanza di qualunque interessato può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.
7. I diversi ambiti e livelli della CNA Toscana Centro possono richiedere al Collegio Territoriale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.
8. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Territoriale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza. L'intervento, inoltre, può essere richiesto da singoli associati in caso di gravi violazioni dello Statuto.
9. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA Toscana Centro.
10. Il Collegio Nazionale dei Garanti è giudice d'appello unico sulle decisioni dei Collegi Territoriali dei Garanti.
11. In caso di mancata nomina dei membri o di impossibilità di funzionamento del Collegio Territoriale dei Garanti, nelle more della nomina dei componenti, Il collegio Nazionale dei garanti è competente a decidere sulle controversie interne a tali livelli.
12. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà di appello al

Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

Art. 21 - Cumulo delle cariche

L'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno dell'Associazione e del Sistema CNA, che nella rappresentanza della CNA in enti, istituzioni ed organismi è demandata al Regolamento Attuativo del presente Statuto.

TITOLO V

Autonomia finanziaria e bilancio

Art. 22 - Fondo Comune

1. La CNA di Toscana Centro è dotata di un proprio Fondo Comune costituito dalle quote e/o dai contributi associativi ordinari, integrativi e/o straordinari versati dagli associati, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Assemblea Territoriale.
3. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
4. In caso di scioglimento della CNA Toscana Centro il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 23 - Autonomia finanziaria

1. La CNA Toscana Centro ha propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale ed è impegnata a contribuire al "sistema CNA" con il versamento delle quote, come stabilito dallo Statuto Nazionale.
2. I creditori della CNA Toscana Centro possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune dell'Associazione Territoriale.

Art. 24 – Bilancio

1. Il bilancio consuntivo e preventivo è redatto osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale
2. Il bilancio preventivo e la relazione di accompagnamento, devono essere approvati dalla Direzione entro il mese di Febbraio di ciascun anno.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci nelle CNA Territoriali e Regionali sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento attuativo dello Statuto, Articolo 20 CNA Audit.
4. La CNA Toscana Centro persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il mese di giugno la Presidenza è tenuta a darne informazione scritta e motivata ai componenti l'organo deliberante e ad approvarlo entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
6. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali; è conseguentemente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

7. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, l'articolazione territoriale o regionale deve produrre un bilancio consolidato, debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
8. Il Bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, ad esso, allega la propria relazione.

Art. 25 - Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. Il Piano Strategico Territoriale è lo strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri, le Aree e i Raggruppamenti di interesse, i Pensionati e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA incluse le società del sistema, i quali partecipano alla definizione del Piano Strategico Territoriale.

TITOLO VI

RAPPORTO ASSOCIATIVO

NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

Art. 26 - Rapporto associativo

1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (a titolo di esempio: CNA Toscana Centro).
2. La CNA Toscana Centro costituisce il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri indicati all'articolo 31 del presente Statuto.
3. La revoca dell'adesione della CNA Territoriale Toscana Centro al Sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati alla Associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'efficacia formale della revoca
4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. La CNA Toscana Centro recepisce il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, come stabilito dall'articolo 25 dello Statuto Nazionale della CNA.

Art. 27 - Incompatibilità e decadenza dagli organi e dal rapporto associativo

1. Il ruolo di Presidente, Vice Presidente e di componente la Presidenza della CNA di CNA Toscana Centro, di Presidente di Area, di Presidente di mestiere, di raggruppamento di interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di

- candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale e comunale, e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
 3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti, salvo la carica di Presidente Territoriale, Vice Presidente Territoriale e componente la Presidenza Territoriale.
 4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale Territoriale e Vice Direttore.
 5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
 6. L'eventuale venir meno delle incompatibilità suddette può consentire agli organi la rielezione dell'interessato trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le incompatibilità stesse.
 7. Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo comma, previo assenso della Direzione della CNA Toscana Centro che ne verifica le compatibilità funzionali.
 8. Ulteriori motivi di decadenza dagli organi, oltre a quelli previsti per i componenti di diritto degli organi statutari, potranno essere fissati nel Regolamento attuativo dello Statuto.

TITOLO VII

Enti Confederali

Art. 28 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA – ITACO)

1. L'EPASA-ITACO (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.
4. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.
5. La CNA Toscana Centro in accordo con gli organi amministrativi nazionali dell'ente è impegnata a sviluppare, nel territorio, le sedi relative dell'ente.

Art. 29 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

1. La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese - promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli

- imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici e i dirigenti della CNA e delle imprese.
2. D'intesa con le CNA Regionali, la Fondazione promuove la costituzione - e ne coordina l'attività - di autonomi Enti regionali di Istruzione per l'Artigianato e la Piccola Impresa.
 3. La Direzione della CNA nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.
 4. La Direzione della CNA approva lo Statuto della Fondazione ECIPA e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.
 5. La Fondazione, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 361/2000, ha propria autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 30 - Logotipo e simbolo

1. La CNA Territoriale Toscana Centro si impegna ad utilizzare il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo statuto nazionale. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 31 -Scioglimento

1. Lo scioglimento della CNA Toscana Centro può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Direzione Territoriale, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di 3 (tre) liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Toscana Centro.
3. I beni che residueranno, terminata la liquidazione, verranno devoluti ad altri enti o istituti senza scopo di lucro e con finalità analoghe a quelle della CNA Territoriale Toscana Centro, ovvero avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 – Controversie

La CNA Toscana Centro si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti per le eventuali controversie con le altre componenti del sistema CNA e ad accettarne le decisioni.

Art. 33 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Territoriale Toscana Centro

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.
2. Entro 90 giorni la Direzione Territoriale dovrà approvare il Regolamento di attuazione.

Art. 34 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del relativo Regolamento Attuativo, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.

Art. 35 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

Il presente Statuto della CNA Toscana Centro, approvato dall'Assemblea Territoriale del 13 maggio 2021, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Essendo terminato il primo mandato che ha dato vita a CNA Toscana Centro, l'Assemblea ritiene superata la formulazione delle regole contenute nella disciplina transitoria contenuta negli Statuti precedentemente approvati, fatte salve eventuali attenzioni da porre in essere per valorizzare le peculiarità territoriali che sono state o potranno essere oggetto di apposite delibere della Direzione di CNA Toscana Centro.